



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Articolo 1 - Oggetto, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Lainate a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi. Principalmente la concessione del patrocinio sarà favorita a favore di soggetti che promuovono quelle iniziative in linea con gli obiettivi preminenti del Comune di Lainate, così come enunciati all'articolo 4 comma 4 del vigente statuto Comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità a favore di manifestazioni, congressi, concorsi, ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza di Lainate
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per "Patrocinio" il riconoscimento ed il sostegno con associazione di immagine a iniziative in funzione di adesione alla stesse, in linea generale dell'Amministrazione Comunale. In particolare il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori, nonché nell'autorizzazione ad utilizzare lo stemma ed il nome del Comune di Lainate.
4. La concessione del Patrocinio Comunale costituisce atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e benefici economici in forma diretta e/o indiretta, per le quali si rimanda al vigente "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili economici e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere per le finalità culturali, educative, sportive e del tempo libero a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi della legge 241 del 7.08.1990. approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 12 marzo 2007

Articolo 2 - Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale

1. La Giunta Comunale può concedere il patrocinio comunale alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, la Giunta Comunale può altresì concedere il patrocinio alle associazioni, comitati, enti e fondazioni senza fine di lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole persone operanti nel territorio di Lainate, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio Comunale, ed eventualmente in Comuni aderenti alle manifestazioni. Pertanto è ammesso il patrocinio nel caso in cui:
 - Ci sia coerenza dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti dell'Amministrazione stessa
 - Si contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza lainatese favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
 - Si promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;

- Sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
- Risponda alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- La manifestazione sia legata alle tradizioni locali;
- La manifestazione abbia carattere nazionale o internazionale;
- La manifestazione sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (Università) o di organismi culturali e sportivi.

Articolo 3 - Forme di Patrocinio Comunale

1. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, nel caso in cui le finalità dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio, rientrino tra quelle dell'Amministrazione Comunale, la Giunta Comunale, anche per dare la massima attuazione a quanto previsto dall'articolo 34 del vigente statuto comunale relativo alla promozione della vita associativa, può concedere a suo insindacabile giudizio:
 - l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
 - l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
 - l'eventuale conferimento di targhe, coppe, o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.In tal caso si presuppone una programmazione congiunta delle iniziative ed un accordo preventivo sui modi ed i tempi di realizzazione.

Articolo 4 - Procedure per la concessione di patrocini

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Lainate, ovvero la concessione dell'utilizzo dello Stemma Istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'evento. I soggetti interessati devono presentare domanda scritta di patrocinio, nella forma di cui all'allegato modulo, reperibile presso l'Ufficio Punto Comune e sul sito www.comune.lainate.mi.it. Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa. Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Articolo 5 - Concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è deliberata dalla Giunta Comunale con proprio atto e può comportare:
 - L'utilizzo del logo del Comune di Lainate sul materiale promozionale dell'iniziativa;
 - Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
2. Se non specificamente previsto, e comunque solo nel caso in cui ricorrano le circostanze indicate al comma 1 del precedente articolo 3, la concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa.

Articolo 6 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative:
 - comportanti spese dirette a carico dell'Amministrazione Comunale;
 - ***promosse da soggetti politici o sindacali***;
 - palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
 - che risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione Comunale;
 - che abbiano fini di lucro
 - non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune di Lainate
2. Il patrocinio, in ragione della sua stessa natura, non costituisce in alcun modo e sotto nessuna forma uno strumento per sponsorizzare attività e iniziative.
3. L'Amministrazione può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa, o le modalità di svolgimento dell'evento patrocinato possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune di Lainate

Articolo 7 - Utilizzo dello stemma/logo

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Lainate apponendo sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell'iniziativa lo stemma del Comune unitamente alla dicitura "con il patrocinio del Comune di Lainate".
2. Lo stemma/logo da utilizzare è solamente quello fornito dai competenti uffici comunali. Prima della stampa del materiale il soggetto patrocinato dovrà inviare bozza del materiale da stampare ai competenti uffici comunali per la valutazione sul corretto utilizzo del logo stesso.
3. Qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi dell'Ente stesso, l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione di patrocinio e l' utilizzo dello stemma/logo.
4. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Lainate venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti

Articolo 8 - Abrogazione di disposizioni precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le seguenti disposizioni:
 - articolo 16 del regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili economici e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere per le finalità culturali, educative, sportive e del tempo libero a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi della legge 241 del 7.08.1990. approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 12 marzo 2007
 - articolo 4 commi 5, 6, 7, 8 del regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo privato di spazi di proprietà comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 17 del 12 marzo 2007.

Articolo 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della relativa deliberazione di approvazione, ovvero, se dichiarato urgente, il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Lainate.